COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)

Ordinanza N. 56 del 20.09.2016
Prot. Generale n. 1220 del 20.09.2016

IL SINDACO

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

RICHIAMATA l'ordinanza n.1 del 24.08.2016 di delimitazione della "*Zona Rossa*";

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 30 del 01.09.2016 di interdizione delle zone rosse dei centri storici e degli abitati del Capoluogo e delle Frazioni;

ATTESO che sono in atto i sopralluoghi ai fabbricati posti all'interno delle Zone Rosse con l'obiettivo di addivenire al ridimensionamento della perimetrazione delle stesse e all'apertura della viabilità attualmente inutilizzabile;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere all'immediata riapertura della viabilità esistente/alla creazione di passaggi per il transito dei mezzi di soccorso e l'incolumità dei soccorritori;

DATO ATTO che il fabbricato sito nella Frazione Retrosi, prospiciente la viabilità principale costituita dalla Strada Provinciale n. 20, censito al Catasto Terreni del Comune di Amatrice al Fg. 97 Mapp. N. 203 è stato fortemente danneggiato dal sisma che ne ha causato il crollo parziale costituendo, altresì, un pericolo per l'incolumità pubblica;

DATO ATTO altresì che lo stesso fabbricato è prospiciente la viabilità sull'arteria principale costituita della Strada Provinciale 20 che risulta strategica per il raggiungimento di numerose frazioni, oltre ad essere inserito all'interno della viabilità effettiva della Frazione Retrosi, costituendo impedimento all'apertura della viabilità pubblica e al passaggio dei mezzi di soccorso;

APPURATO che il fabbricato sopra citato risulta di comproprietà della Sig.ra Baldieri Francesca, nata a Roma il 01.11.1975;

DATO ATTO, altresì, che il suddetto fabbricato non risulta vincolato da parte della Soprintendenza alla tutela dei beni architettonici aventi valenza culturale ed architettonica;

CONSIDERATO l'aggravarsi della minaccia di crollo sulla pubblica via;

VISTO il Verbale del GTS del 20.09.2016, dal quale si rileva quanto segue: *"in relazione al sopralluogo effettuato in data 20.09.2016 a seguito dell'azione sismica avvenuta intorno alle ore 01:30 odierna ed è stato riscontrato lo spanciamento a causa di azioni orizzontali su timpano murario perimetrale in muratura in pietrame a pillole di fiume e graniglia murate malta incoerente con presenza di orizzontamento in cls sommitale. La muratura risulta crollata su più lati con ..... fenomeno fessurativo che incombe sulla pubblica via che rischia di pregiudicarne la incolumità. E' presente la Sig.ra Baldieri Francesca comproprietaria, che informata acconsente.";* con classificazione dell'intervento "*D1*": demolizione parziale;

CONSIDERATO che già prima dei rovesci temporaleschi e delle scosse sismiche registrate negli ultimi giorni, l'edificio di cui sopra risultava gravemente lesionati e le macerie spingenti verso la strada;

CONSIDERATO che le recenti piogge e il perdurante sciame sismico hanno ulteriormente aggravato la tenuta statica dei manufatti;

CONSIDERATO in particolare che, le avverse condizioni meteo, previste per i prossimi giorni depauperano il legante degli elementi lapidei e laterizi moltiplicando di ora in ora i pericoli di crolli rovinosi delle parti ancora erette degli edifici, non consentono indugi e impongono di procedere con indifferibile urgenza alla realizzazione di adeguate contromisure tecniche e smantellamenti;

CONSIDERATO in particolare che, a causa della predetta situazione, alcune frazioni, risultano attualmente isolate per la presenza di condizioni di pericolosità estrema dei fabbricati lesionati prospicienti l'unica via di accesso;

CONSIDERATO che la medesima viabilità attualmente impercorribile è inoltre l'unica via di accesso a diverse Aziende agricole, la cui stessa esistenza sarebbe compromessa da una prolungata inaccessibilità dei siti;

CONSIDERATO che la mancata apertura dell'unica strada di collegamento avrebbe ripercussioni di evidente gravità sulla sicurezza delle persone e sull'igiene pubblica attesa la presenza di bestiame;

CONSIDERATO il fatto che, pur essendo detta via interdicibile al traffico privato, per carenza assoluta di percorsi alternativi non è attualmente possibile interdire la circolazione ai mezzi di soccorso e ai mezzi delle Forze dell'Ordine che in adempimento dei compiti di Istituto, devono obbligatoriamente e a rischio della vita percorrere la detta strada per accedere all'abitato in missioni di soccorso, rifornimento e pattugliamento antisciacallaggio;

CONSIDERATA quindi la contemporanea improponibilità per ragioni fisiche, temporali ed erariali di misure alternative e assoluta necessità di ripristinare i collegamenti;

CONSIDERATO in base a tutto quanto sopra l'aggravarsi della minaccia di crollo sulla pubblica via e l'esistenza di un pericolo serio e concreto per l'incolumità e la sanità pubblica, e che ogni ulteriore indugio potrebbe gravemente aggravare il pericolo;

CONSIDERATO pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento ai proprietari degli immobili prima possibile ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di tutelare in via prioritaria le vite umane in pericolo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che la gravità dell'evento e del suo impatto non rendono possibile l'applicazione di metodologie ordinarie;

VISTA l'Ordinanza n° 388 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*,

VISTA l'Ordinanza n° 391 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

VISTA l'Ordinanza n° 393 del 13.09.2016 recante "*ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*", ed in particolare :

- L'art. 5, in rubrica "*Interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili*"
- L'art. 6, in rubrica "*Contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità e il ripristino dei servizi essenziali*";

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0047429 del 15.09.2016 recante "*attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) presso i Centri di Coordinamento Regionale provvisori*";

VISTO l'articola 50 comma 5 e l'articolo 54, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sui provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTO l'articolo 16 del D.P.R. 6.2.1981 n. 66;

ATTESO che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;

ORDINA

la messa in sicurezza del fabbricato sopra descritto censito al Catasto terreni del Comune di Amatrice al Fg. 97 mapp. N. 203, mediante un intervento di demolizione parziale da parte dei Vigili del Fuoco senza oneri a carico della proprietà, al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità e la riapertura della viabilità;

che copia della presente ordinanza sia notificata e trasmessa:

- ai Vigili del Fuoco posti a presidio dell'area rossa presenti al C.O.I. per tramite del C.O.A.;
- alla DICOMAC;
- alla provincia di Rieti;
- al Comando di P.M. del Comune di Amatrice;
- alla Prefettura di Rieti;

ciascuno per le proprie competenze.

Si avverte che, in caso di inottemperanza, verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge, senza pregiudizio per l'azione penale.

La violazione della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P..

Contro la presente Ordinanza è ammissibile:

- ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg.;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

Di notificare la presente ordinanza alla Sig.ra Baldieri Francesca, nata a Roma il 01.11.1975, in qualità di comproprietaria dell'immobile de quo.

Amatrice lì 20.09.2016

IL SINDACO
(Pirozzi Sergio)

COMUNE DI AMATRICE - Prov. di RIETI -